



**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO IN ENTI PARTECIPATI E SOCIETA' NON
QUOTATE DEL COMUNE DI GROSSETO
INDICE**

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità pag. 2
Articolo 2 Ambito di applicazione pag. 3
Articolo 3 Soggetti destinatari pag. 3
Articolo 4 Principi generali pag. 3
Articolo 5 Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza pag. 5
Articolo 6 Organi amministrativi e di controllo. Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti pag. 5

TITOLO SECONDO

SOCIETÀ, ENTI ED ALTRI ORGANISMI CONTROLLATI

CAPO PRIMO Disposizioni di comportamento per le società, gli enti e per gli altri organismi controllati

- Articolo 7 Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate pag. 6
Articolo 8 Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi pag. 6
Articolo 9 Obblighi di trasparenza e anticorruzione pag. 7
Articolo 10 Revisione legale dei conti pag. 7

CAPO SECONDO Controlli

- Articolo 11 Sistema di controlli pag. 7

CAPO TERZO Modalità di controllo

- Articolo 12 Comitato di coordinamento delle società e degli altri organismi controllati pag. 8
Articolo 13 Indirizzi strategici e gestionali pag. 8
Articolo 14 Relazione Previsionale pag. 8
Articolo 15 Piano delle Attività o Piano di Programma pag. 9
Articolo 16 Struttura dedicata ai rapporti con le società e gli altri organismi partecipati pag. 9
Articolo 17 Monitoraggio pag. 9
Articolo 18 Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari pag. 9
Articolo 19 Principali obblighi di informazione e segnalazione pag. 10
Articolo 20 Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali pag. 10
Articolo 21 Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione pag. 10

CAPO QUARTO Sistema di rilevazione

- Articolo 22 Sistema di rilevazione pag. 11
Articolo 23 Principi contabili per il bilancio consolidato pag. 11
Articolo 24 Schede di reporting pag. 11
Articolo 25 Rilevazione della qualità dei servizi pag. 11

CAPO QUINTO Sanzioni

- Articolo 26 Sanzioni pag. 12

TITOLO TERZO

ALTRE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE DI GROSSETO

- Articolo 27 Controllo su altre società ed enti partecipati pag. 12

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 28 Disposizioni finali pag. 13
Articolo 29 Disposizione transitorie pag. 13



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO IN ENTI PARTECIPATI E SOCIETA' NON QUOTATE DEL COMUNE DI GROSSETO

Titolo Primo "Disposizioni Generali"

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Grosseto definisce, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 *quater* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dall'art. 5 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, un sistema di controlli sulle società non quotate e sugli altri enti ed organismi (Enti, Aziende, Istituzioni e Fondazioni) cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. Il regolamento individua i diversi livelli di competenze comunali in merito ai processi decisionali che riguardano tali soggetti partecipati, definendo:

- procedure comuni a cui gli enti partecipati dovranno attenersi al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del comparto pubblico allargato e di predisposizione del bilancio consolidato,
- le azioni necessarie alla verifica degli effetti interni ed esterni degli affidamenti diretti, definendo i comportamenti dei rappresentanti dell'Amministrazione all'interno degli organi degli enti partecipati, con particolare riguardo agli obblighi di informativa.

3. A tal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare:

a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società, gli enti e gli organismi partecipati dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;

b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico - finanziari tra l'ente proprietario e la società, l'ente e l'organismo partecipato, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, ente ed organismo partecipato, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi di governance sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;

c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società, enti ed organismi partecipati;

d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società, gli enti e gli organismi partecipati dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.

4. Il presente regolamento è indirizzato a finalità di pubblico interesse tenuto conto di quanto stabilito dalle seguenti fonti primarie, a cui si rimanda per quanto non regolamentato: D. Lgs. n. 6/2003 (Riforma del diritto societario) e art. 2497 del codice civile che prevede la responsabilità diretta per gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento delle società; D. Lgs. n. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della Legge n. 300 del 29/09/2000; D. Lgs. n. 267/2000 che impone alle amministrazioni obblighi di controllo e vigilanza, in particolare in relazione ai principi dell'affidamento in-house; Legge n. 190/2012 e Decreti attuativi (D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. 39/2013) e loro m.i.; D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione

dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120; art. 5 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.

5. Qualora intervengano, dopo l'adozione del presente regolamento, normative in materia di enti e società che si applichino al Comune, l'ente si adeguerà alle stesse, esse prevarranno altresì sulle disposizioni difformi del presente regolamento, che ha natura sussidiaria rispetto alle fonti di rango superiore.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le società, gli enti e gli organismi partecipati dal Comune di Grosseto, più avanti denominato Comune, che si distinguono in:

- a) società di capitali controllate dal Comune;
- b) altri enti ed organismi aventi personalità giuridica controllati dal Comune;
- c) altre società, enti ed organismi partecipati.

2. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in relazione a:

- a) società di capitali ed altri enti ed organismi controllati dal Comune;
- b) altre società, enti ed organismi partecipati.

3. Si definiscono enti controllati o non controllati quelli per i quali è presente una delle condizioni previste dagli artt. 11-ter del D. Lgs. n. 118/2011.

4. Si definiscono società controllate quelle in cui il Comune detenga le condizioni di controllo di cui al D. Lgs. n. 175/2016 articolo 2 comma 1 lettere b), c), d) ed m), e società in house quelle di cui alla lett. o).

5. Si definiscono società partecipate quelle di cui art. 2 comma 1 lettere f) ed n) del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Articolo 3 Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, le figure direttoriali delle società e degli altri enti ed organismi partecipati del Comune di Grosseto, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento i quali, al momento della loro nomina da parte del Comune di Grosseto o della loro assunzione si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento. Con riferimento alle società controllate anche in via indiretta, il Sindaco e la Giunta concordano con gli altri soci pubblici il sistema dei controlli e le sue modalità di attuazione.

2. All'atto del conferimento dell'incarico gli amministratori, i direttori, i dirigenti delle società, degli enti e degli altri organismi nominati dal Comune presentano una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

3. Nel corso dell'incarico gli amministratori, i direttori, i dirigenti delle società nominati e/o designati dal Comune negli enti e organismi partecipati del Comune presentano annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

4. Le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicate nel sito web Sezione "Trasparenza" della società, dell'ente o dell'organismo controllato dal Comune, che ha conferito l'incarico.

5. La dichiarazione di cui al comma 2 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Articolo 4 Principi generali

1. Le società, gli enti e gli altri organismi controllati dal Comune uniformano la loro attività alle

disposizioni del presente Regolamento ed alla legislazione vigente; a tal fine uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

2. Le società, gli enti e gli altri organismi partecipati sono tenuti al rispetto degli obblighi informativi di cui al Titolo terzo del presente regolamento.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle sue società, aziende, istituzioni ed enti dipendenti, partecipati e/o controllati, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. I consiglieri hanno, altresì, diritto di ottenere dai consorzi e società in cui il Comune abbia partecipazioni anche azionarie, tutte le notizie, documenti e le informazioni in loro possesso utili all'esercizio del mandato consiliare. Le richieste devono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio. Inoltre, i Consiglieri hanno la facoltà di accedere agli uffici degli enti di cui sopra.

3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Le società, gli enti e gli altri organismi controllati dal Comune uniformano la loro attività alle linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

5. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, il controllo sulle società partecipate e/o controllate è collegato con le altre tipologie di controllo. Per quanto riguarda il controllo strategico e il controllo di gestione gli obiettivi a cui le società partecipate devono tendere, si inseriscono nel sistema di pianificazione e controllo dell'Ente.

6. Controllo strategico: Il legame con il controllo strategico si ha attraverso il report del controllo strategico, nel quale confluiscono gli esiti del controllo sugli obiettivi assegnati alle partecipate e declinati nel Documento unico di Programmazione e la cui realizzazione è fondamentale per il raggiungimento delle finalità ultime dell'Amministrazione.

7. Controllo di gestione: Il legame si verifica attraverso la declinazione nel Piano esecutivo di gestione di obiettivi da assegnare ai dirigenti comunali relativi alle società partecipate. Si tratta di obiettivi per i dirigenti responsabili dei contratti di servizio. Il controllo sul grado di realizzazione di questi obiettivi avviene attraverso i report periodici del controllo di gestione.

8. Controllo sulla qualità dei servizi: la necessità di rilevare la qualità con riferimento alle società partecipate si riscontra per le società affidatarie dei servizi. Nell'ambito del sistema di rilevazione della qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale dovranno figurare anche quelli relativi alle società partecipate titolari di affidamento.

9. Controllo sugli equilibri finanziari: il controllo sugli enti partecipati deve essere finalizzato anche alla valutazione degli impatti delle gestioni societarie sul bilancio dell'amministrazione.

10. Il controllo sulla qualità, efficienza ed efficacia dell'attività gestionale si applica alle società affidatarie di servizi. Il controllo pone la sua attenzione sui contratti di servizio o le convenzioni con cui si affidano attività strumentali o di interesse generale, verificando l'equilibrio economico del contratto, la qualità del servizio erogato e l'economicità ed efficienza dell'attività. Il controllo avviene tramite i Dirigenti dei servizi competenti per materia. In particolare il controllo riguarda i seguenti aspetti:

- **CONTRATTO DI SERVIZIO**

- in via preventiva analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra ente locale ed ente gestore e predisposizione di schemi tipo per la realizzazione da parte della società o ente partecipato di reports periodici sullo stato di attuazione del contratto

- aggiornamento dei contratti in essere con l'introduzione delle clausole e delle condizioni di legge previste per gli affidamenti di servizi a società partecipate;

- **CARTA DEI SERVIZI**

- definizione, in via preventiva, dei contenuti della carta dei servizi individuando il livello minimo

del servizio e degli standard che devono essere garantiti;

- monitoraggio sull'applicazione della carta dei servizi ad opera del responsabile di servizio e dell'ente gestore;

• CUSTOMER SATISFACTION

- Verifica dei risultati di qualità raggiunti nella erogazione del servizio: almeno con periodicità biennale da effettuarsi a cura del dirigente responsabile del contratto di servizio, sulla base degli standard definiti nella carta dei servizi.

11. Relativamente alla carta dei servizi e alle indagini di customer satisfaction, esse dovranno essere inserite nel contratto di servizio come adempimento a carico degli enti gestori, che ne sosterranno il costo. I contenuti delle carte di servizio e delle rilevazioni di qualità dovranno essere concordati con il responsabile del contratto di servizio o referente del rapporto con il gestore. Il responsabile del contratto di servizio o il referente dei rapporti con il gestore, analizzerà i risultati che perverranno tramite un monitoraggio almeno biennale.

Articolo 5

Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza

1. Gli amministratori e i sindaci delle società, degli enti e degli organismi controllati dal Comune assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società.

Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.

2. Le società, gli enti e gli organismi partecipati assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali. A tal fine si dotano di un documento programmatico di sicurezza in materia di trattamento dei dati a cui tutti possono accedere e nel quale vengono riportate le apposite misure di sicurezza.

Articolo 6

Organi amministrativi e di controllo.

Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso le società, gli enti e gli altri organismi partecipati, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Nella scelta degli amministratori delle società controllate, deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere.

3. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Nel rispetto di tali vincoli, è possibile prevedere una quota variabile della remunerazione degli amministratori delle società, degli enti e degli organismi controllati, individuata nell'atto di nomina, e direttamente collegata alle responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali, di cui al successivo art. 13, a cui deve tendere la società o l'organismo controllato. Tale quota viene erogata, previa validazione dei risultati da parte del Comitato di cui all'art. 12, in proporzione agli obiettivi realizzati nell'esercizio consuntivo dal Consiglio di Amministrazione, ed inseriti nei documenti programmatici del Comune, sulla base delle modalità previste dagli artt. 18, 19, 20 e 21 che seguono. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore la parte variabile della retribuzione non può essere erogata.

5. Nel rispetto dei limiti previsti dall'Amministrazione e di quanto contrattualmente stabilito, parte

della retribuzione variabile dei dirigenti è direttamente collegata al raggiungimento degli obiettivi operativi approvati annualmente dalla società, dell'ente o dall'organismo controllato, in coerenza con gli obiettivi approvati dal Comune ai sensi dell'art. 13, sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici preventivamente assegnati in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio, in coerenza con i risultati relativi agli obiettivi approvati ai sensi dell'art. 13.

6. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina internet istituzionale per la Trasparenza della società, dell'ente o dell'organismo partecipato, di cui al successivo articolo 9.

TITOLO SECONDO

Società, enti ed altri ORGANISMI CONTROLLATI

CAPO PRIMO

Disposizioni di comportamento per le società, gli enti e per gli altri organismi controllati

Articolo 7 Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate

1. Gli organi di amministrazione della società, degli enti e degli organismi controllati, adottano misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando idonee soluzioni operative.

Articolo 8 Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi

1. Le società, gli enti e gli organismi controllati dal Comune adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, il regolamento e le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della società o dell'organismo partecipato, di cui al successivo articolo 9.

3. Le società, gli enti e gli organismi controllati dal Comune effettuano le assunzioni di personale sulla base di un piano di fabbisogno annuale previamente approvato dalla Giunta comunale che fissa, in tale provvedimento, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale. Esse attuano la valutazione e la valorizzazione del personale sulla base della corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali impegnandosi nella formazione dello stesso e favorendo la flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

4. Le scelte adottate dalle suddette società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto disposto dall'art. 9.

5. I dati del personale di ciascuna società, ente ed organismo controllati devono essere trasmessi all'ente, con le modalità e nei termini stabiliti dallo stesso, per essere inseriti in un'apposita banca dati (Sistema informativo), per effettuare la "governance" secondo quanto stabilito dall'ente e dalla normativa in vigore.

Articolo 9 Obblighi di trasparenza e anticorruzione

1. Le società, gli enti e gli organismi controllati dal Comune procedono alle pubblicazioni sul proprio sito, curandone, altresì, il periodico e tempestivo aggiornamento; tale pubblicazione sarà visibile attraverso un link nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente del Comune di Grosseto.

2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al comma 1 dovranno essere altresì pubblicati i bilanci degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale con il Documento Unico di Programmazione e le risultanze del controllo strategico **concomitante** di cui all'art. 18 e del controllo **successivo** ai sensi dell'art. 21.

3. Si intendono integralmente richiamati gli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione. Le società, gli enti e gli organismi controllati dal Comune uniformano la loro attività alle linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottando i contenuti delle misure che sono:

- a) individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b) sistema di controlli per la gestione di rischi di corruzione;
- c) nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- d) adozione o aggiornamento del codice di comportamento rilevante anche ai fini della prevenzione dei reati di corruzione;
- e) adozione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- f) sistema di verifica delle cause di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- g) sistema di verifica per al rispetto di quanto previsto dall'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 relativo ai limiti assunzionali di dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, negli ultimi tre anni di servizio;
- h) formazione agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti in tema di trasparenza ed anticorruzione;
- i) adozione di misure di tutela del dipendente che segnala illeciti;
- j) adozione di misure atte a favorire la rotazione del personale o misure alternative;
- k) monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.

4. Le società possono anche individuare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito degli adempimenti per i modelli organizzativi del D. Lgs. n. 231/2001 con un documento unitario, che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione, inserendole in un'apposita sezione dello stesso in modo che siano chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e di responsabilità differenti.

Articolo 10 Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti, qualora prevista dalla normativa vigente, può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, secondo le norme civilistiche che disciplinano ciascuna formazione societaria e dalle altre norme in vigore.

CAPO SECONDO Controlli

Articolo 11 Sistema di controlli

1. Il Comune definisce preventivamente, in accordo con gli organi di governance, gli obiettivi a cui devono tendere le società, gli enti e gli organismi controllati secondo standard qualitativi e

quantitativi, come **controllo ex ante**.

2. I risultati complessivi della gestione della società, degli enti e degli organismi partecipati dell'Ente sono rilevati mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica.

CAPO TERZO Modalità di controllo

Articolo 12 Comitato di coordinamento delle società e degli altri organismi controllati

1. È istituito il "Comitato di coordinamento delle società controllate", composto dall'Assessore a ciò delegato, dal Segretario Generale, dal Dirigente del Servizio Finanziario e dal Funzionario preposto al Servizio Partecipate, con la collaborazione dei Dirigenti competenti per materia e del Responsabile del Servizio dei Controlli interni. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale.

2. Il "Comitato di coordinamento delle società controllate" definisce, con la partecipazione degli organi gestionali, le proposte di indirizzi ed obiettivi strategici e gestionali da inserire nel Documento Unico di Programmazione, in relazione a ciascuna società, ente ed organismo controllato.

3. Il "Comitato di coordinamento delle società controllate" è l'organo deputato alla verifica e validazione delle risultanze degli obiettivi per le finalità di cui all'articolo 6.

4. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale dedicata ai rapporti con le partecipate di cui all'articolo 16.

5. Il Comitato convoca incontri con i delegati nominati negli enti, società e organismi con cadenza almeno semestrale.

Articolo 13 Indirizzi strategici e gestionali

1. Il Consiglio Comunale, con il Documento Unico di programmazione (DUP), di cui all'articolo 170 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gestionali a cui la società, l'ente e gli organismi controllati devono tendere nell'arco temporale del triennio.

2. La Giunta Comunale fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio ai sensi del comma 1.

Articolo 14 Relazione Previsionale

1. Per la definizione degli indirizzi di cui all'articolo 13, ogni società, ente ed organismo controllati dal Comune di Grosseto, trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Relazione previsionale.

2. La relazione previsionale contiene:

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

c) il budget triennale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che

possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

e) il piano delle assunzioni articolato su base triennale e corredato di un'analisi dello sviluppo della società, dell'ente ed organismo, che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati di cui all'articolo 8, c. 5;

f) il piano annuale degli acquisti.

Articolo 15 Piano delle Attività o Piano di Programma

1. Sulla base degli indirizzi strategici e gestionali approvati nel Documento Unico di Programmazione (DUP), e degli eventuali obiettivi specifici fissati dalla Giunta, le società, gli enti e gli organismi controllati approvano il Piano delle attività o Piano di programma contenente gli obiettivi specifici assegnati, nel termine di quindici giorni dall'approvazione dei documenti previsionali e programmatici del Comune relativi allo stesso esercizio.

2. Il Piano delle attività o Piano di programma è il documento che riporta la declinazione degli indirizzi strategici e gestionali del DUP in obiettivi operativi, assegnati agli amministratori delle società, enti e organismi controllati ed individuati secondo i diversi aspetti:

a) economico - patrimoniali;

b) organizzativo - gestionali;

c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

Articolo 16 Struttura dedicata ai rapporti con le società e gli altri organismi partecipati

1. Il Comitato di Coordinamento del Comune di cui all'art. 12 si avvale di un'apposita struttura organizzativa interna per attività operative, che allo stesso riferisce direttamente.

Essa costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi di governance delle società, degli enti ed organismi controllati e tra i Settori comunali che gestiscono affidamenti dei servizi strumentali o di interesse generale a società, enti ed organismi controllati e partecipati dall'Ente.

2. La struttura assiste gli organi comunali nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascuna società, ente ed organismo controllati e ne attua il monitoraggio ed il controllo attraverso un proprio settore dedicato.

3. La struttura cura inoltre il coordinamento unitario dell'attività di ciascun Settore Comunale competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società, enti ed organismi controllati dall'Ente nonché in relazione ad ogni altro aspetto concernente i rapporti con gli stessi.

Articolo 17 Monitoraggio

1. La struttura comunale dedicata al controllo supporta la Giunta e il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 13.

Articolo 18 Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari

1. Le società, gli enti e gli altri organismi controllati relazionano entro il 30 giugno, ed il 15 ottobre di ciascun anno sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati nell'anno e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici,

patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

3. L'organo consiliare con deliberazione di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, provvede ad effettuare per ciascuna società, ente ed organismo controllati la ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici di cui all'articolo 13 del presente Regolamento e dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

4. Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società, dell'ente o dell'organismo controllati adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

5. Quando si determini la situazione di cui al comma 4, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Articolo 19 Principali obblighi di informazione e segnalazione

1. Il Presidente del Collegio Sindacale o il sindaco unico delle società controllate invia al Comune di Grosseto, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

2. Le società, gli enti e gli organismi controllati si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 20 Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali

1. La società, l'ente e l'organismo controllati che si trovino nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi del Comune di Grosseto, adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione alla struttura comunale di cui all'articolo 16, che la sottopone alla valutazione del "Comitato di coordinamento delle società partecipate" per l'individuazione delle opportune misure correttive.

Articolo 21 Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione

1. Entro il 15 marzo di ciascun anno le società, gli enti ed organismi controllati predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati dal Comune per l'anno precedente e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del Rendiconto dà atto del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 13.

2. I soggetti di cui al comma 1 depositano entro lo stesso termine presso l'ufficio dedicato ai rapporti con le partecipate di cui all'art. 16, i documenti contabili che evidenzino i dettagli della spesa (es. libro mastro e partitario). Tale documentazione rimane a disposizione di ogni amministratore del Comune.

3. Con l'approvazione del bilancio di esercizio le società, gli enti ed organismi controllati approvano e pubblicano la relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati dal Comune.

CAPO QUARTO Sistema di rilevazione

Articolo 22 Sistema di rilevazione

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, degli enti e degli organismi controllati al fine di garantire idoneo supporto della governance, il Comune organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società, l'ente ed organismo;
- b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, l'ente ed organismo;
- c) i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei contratti di servizio;
- d) i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla qualità dei servizi;
- e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. Il sistema di rilevazione è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società ed altri soggetti in house, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sui soggetti controllati.

3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.

4. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati l'Amministrazione definisce un apposito sistema di web reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società, enti ed organismi.

5. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società, gli enti e gli organismi controllati, sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.

Articolo 23 Principi contabili per il bilancio consolidato

1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune, le società gli enti ed organismi controllati si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 24 Schede di reporting

1. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:

- a) dei rapporti economico finanziari;
- b) della situazione contabile;
- c) della situazione gestionale ed organizzativa;
- d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
- e) degli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi, le consulenze e gli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni;
- f) delle spese effettuate di cui a mero titolo esemplificativo si elencano: le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi, le attività di formazione, le spese per trasferte, le spese per autovetture;
- g) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- h) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.

Articolo 25 Rilevazione della qualità dei servizi

1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le controllate si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dalle strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi.

2. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.

CAPO QUINTO Sanzioni

Articolo 26 Sanzioni

1. L'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dal Comune, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società, degli enti ed organismi controllati, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.

TITOLO TERZO

ALTRE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE DI GROSSETO

Articolo 27 Controllo su altre società ed enti partecipati

1. Il sistema dei controlli su altri soggetti e società partecipati dal Comune di Grosseto rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'ente proprietario, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

2. Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, il regolamento e le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della società o dell'organismo partecipato.

3. Le società, gli enti e gli organismi partecipati dal Comune procedono alle pubblicazioni sul proprio sito, curandone, altresì, il periodico e tempestivo aggiornamento, inoltre tale pubblicazione sarà visibile attraverso un link nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente del Comune di Grosseto, laddove sia dovuta.

4. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina internet istituzionale della società, dell'ente o dell'organismo partecipato.

5. I risultati complessivi della gestione della società, degli enti e degli organismi partecipati dell'Ente sono rilevati mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica; al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune, le società gli enti ed organismi partecipati si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

6. Il Presidente del Collegio Sindacale o il sindaco unico delle partecipate invia al Comune di Grosseto, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

7. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società, gli enti e gli organismi partecipati, sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento previsti per i soggetti controllati oppure nel termine previsto nella richiesta.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 Disposizioni finali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società, gli enti e gli organismi controllati dal Comune di Grosseto sono tenuti a comunicare all'Ente la conformità dei loro regolamenti e procedure interne ai principi in esso contenuti. Delle suddette comunicazioni è informato il Consiglio Comunale.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le società, gli enti e gli organismi controllati dal Comune provvedono ad informare l'Ente dell'adozione del documento programmatico di sicurezza in materia di dati personali ed ad uniformarsi agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 9.

Articolo 29 Disposizione transitorie

1. Il sistema dei controlli di cui ai Titoli secondo e terzo del presente Regolamento si avvia con una fase sperimentale di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
2. La Relazione previsionale di cui all'art. 14 del presente Regolamento, per l'anno 2022, deve essere trasmessa al Comune di Grosseto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.